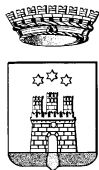


ORIGINALE



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.107 del 22/07/2025

Oggetto:

QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI (ART. 159 - TUEL D.LGS N.267/2000) RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2025.

L'anno duemilaventicinque, addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **16.30** nella Sala delle Adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, nonché dal Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23.03.2023, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti	In presenza	On line
1	SANTELLANI SIMONE Presidente		X		
2	DAL CAPPELLO ALESSANDRO Presidente <i>(facente funzioni)</i>	X			X
3	FRANCHETTO LORIS Assessore Effettivo	X			X
4	VICENTINI DANIELA Assessore Effettivo	X			X
5	DALLA COSTA ELENA Assessore Effettivo	X			X
		4	1	0	4

Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale Dott. CORSARO FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAL CAPPELLO ALESSANDRO, nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI (ART. 159 - TUEL D.LGS N.267/2000)
RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2025.**

PARERI

ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. MASSIMO DAL BEN

Il responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. MASSIMO DAL BEN

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:

- l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 testualmente recita:
 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriере, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriере.
- l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.
- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse,*

siano emessi mandati a titoli diversi da quellivincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei Comuni:

1. Servizi connessi agli organi istituzionali;
2. Servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
4. Servizi di anagrafe e di stato civile;
5. Servizio statistico;
6. Servizi connessi con la giustizia;
7. Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
8. Servizi di leva militare;
9. Servizi di protezione civile, pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
10. Servizi di istruzione primaria e secondaria;
11. Servizi necroscopici e cimiteriali;
12. Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
13. Servizi di fognatura e di depurazione;
14. Servizi di nettezza urbana;
15. Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (in tal senso cfr. Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2025 sulla base delle previsioni risultanti dal bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 24.01.2025, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi favorevolmente nei modi e nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di quantificare complessivamente in € 1.635.421,00 la somma, relativa al secondo semestre 2025, non soggetta ad esecuzione forzata in quanto destinata alle finalità previste dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui:
 - ☐ € 370.818,00 a titolo di somme necessarie al pagamento ai dipendenti delle retribuzioni e degli oneri previdenziali del II° semestre 2025;
 - ☐ € 143.296,00 a titolo di pagamenti da effettuarsi per le rate dei mutui (capitale e interessi) nel II° semestre 2025;
 - ☐ € 1.250.000,00 a titolo di spese per l'espletamento dei servizi indispensabili ai sensi del D.M. 28/5/1993 – II° semestre 2025;
2. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono

ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

3. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
4. di notificare copia del presente atto al Banco BPM, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00, stante l'urgenza di provvedere alla quantificazione delle somme impignorabili del secondo semestre dell'anno 2025.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Simone Santellani
(F.to digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Corsaro
(F.to digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Emanuela Maglio
(F.to digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, dieci giorni dopo la pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Corsaro
(F.to digitalmente)